



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 8.5

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 del 06/02/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA ORGANIZZAZIONE, DISLOCAZIONE DI MEZZI OSPITATI A QUALUNQUE TITOLO SUL TERRITORIO COMUNALE NELLA NECESSITÀ DI ASSICURARE DECORO E VIVIBILITÀ DEL PAESE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GREGORIO

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti";

CONSIDERATO che

- la Fiera di San Gregorio costituisce un momento di grande affluenza di espositori, giostrai e utenti;
- in tale occasione vengono segnalati, con sempre maggior frequenza, casi di incuria, danneggiamenti della proprietà pubblica, mancato rispetto delle normali norme riportate anche nei regolamenti dell'ente e comunque inerenti la normale convivenza civile;

RITENUTO che ricorrano, pertanto, i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire e di eliminare sin dalla disposizione su area pubblica di qualsiasi attività, comportamenti che causano scadimento della qualità urbana e del decoro urbano;

ORDINA

Nei parchi, giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, e comunque in tutte le aree scoperte di proprietà pubblica comunque destinate, è vietato:

- a) danneggiare o comunque asportare, vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori;

- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare o sostare con veicoli su aiuole (comprese le normali aree di pertinenza dei viali alberati o piante in genere), siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare aiuole, siti erbosi, prati, giardini, quando non è consentito da appositi cartelli che si possa accedere e trattenersi in tali siti;
- e) bivaccare o dimorare;
- f) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo se non espressamente autorizzati;
- g) occupare impropriamente, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività;
- h) effettuare giochi, attività ricreative o sportive, raduni di qualunque tipo, che possano arrecare danno, molestia o pregiudizio per gli astanti, alla cittadinanza o al Comune;
- i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all'interno delle aree fieristiche recintate quando queste sono chiuse al pubblico.

DISPONE:

- La disposizione degli ambulanti da parte delle autorità competenti dovrà tenere conto della necessità di assicurare la normale circolazione pedonale evitando di ingombrare attraversamenti pedonali, scivoli, gradini o comunque manufatti necessari alle persone diversamente abili.
- Se per motivi di forza maggiore dovesse verificarsi la necessità di impedirne l'uso dovrà essere utilizzata apposita cartellonistica indicativa del percorso alternativo.
- Dovrà essere sempre assicurata la percorribilità pedonale delle aree pubbliche mettendo in atto tutti gli ausili eventualmente necessari.
- La disposizione di ambulanti e relativi mezzi nonché delle varie attrazioni ludiche (luna park) dovrà rispettare i canoni di cui sopra evitando altresì che gli automezzi o le attrazioni interagiscano con le alberature ed il verde esistente nonché la segnaletica verticale esistente e qualsiasi elemento mobile o amovibile di arredo urbano se non per motivi di sicurezza e comunque previa autorizzazione scritta e comunque a cura dell'ufficio tecnico comunale. E' escluso qualsiasi intervento sulla proprietà pubblica da parte di qualsiasi soggetto ancorché in possesso di concessione e/o autorizzazione all'uso del suolo pubblico.

Il tutto con l'avvertenza che:

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 50,00);
- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge

24/11/1981, n. 689 è disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29/7/1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido;
– gli oggetti abbandonati verranno rimossi d'autorità e conferiti negli appositi centri di smaltimento, tramite l'attivazione della Società Hera.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed immediatamente esecutiva. Viene trasmessa per opportuna conoscenza al Prefetto di Rimini, al locale Comando Stazione dei Carabinieri ed al Comando della Polizia Locale.

Agli operatori di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. per l'Emilia Romagna, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Morciano di Romagna, 06/02/2020

Il Sindaco
CIOTTI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)